

Messaggio

numero

6650

data

12 giugno 2012

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 22 febbraio 2011 presentata nella forma elaborata da Giorgio Pellanda e cofirmatari, a nome della Commissione delle petizioni e dei ricorsi, per l'introduzione di un nuovo art. 154 cpv. 3 della Legge organica patriziale (LOP)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio si intende rispondere all'iniziativa parlamentare elaborata presentata da Giorgio Pellanda e cofirmatari a nome della Commissione delle petizioni e dei ricorsi per l'introduzione di un nuovo art. 154 cpv. 3 della Legge organica patriziale (LOP). L'iniziativa trae lo spunto dalla petizione inoltrata il 29 dicembre 2008 dal signor Giorgio Lavagno.

I. LA PETIZIONE DEL 29 DICEMBRE 2008 DEL SIGNOR GIORGIO LAVAGNO

Con petizione del 29 dicembre 2008, il signor Giorgio Lavagno ha chiesto al Gran Consiglio di adottare "un'ulteriore norma transitoria per estendere a favore dei discendenti divenuti loro malgrado orfani di quel 'figlio maggiorenne' beneficiario di tale facoltà perché la di lui madre era patrizia".

In sostanza, il petente rileva come, con l'adozione di una norma transitoria nella LOP del 28 aprile 1992, che esplicò i suoi effetti dal 1. gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, il legislatore aveva voluto introdurre la facoltà di tramandare lo stato di patrizio anche per via materna ai figli maggiorenni (art. 154 cpv. 2).

Ora, il petente ritiene essere una lacuna interrompere il passaggio dello stato di patrizio ai discendenti qualora il "figlio maggiorenne" di cui all'art. 154 cpv. 2 dovesse essere deceduto nel frattempo. Infatti, a suo modo di vedere, il non ammetterlo costituirebbe addirittura "un controsenso, anche considerando che, se il figlio maggiorenne fosse ancora vivente, al nipote discenderebbe lo stato di patrizio" e quindi, finalmente, un'inosservanza dello spirito perseguito dalla legge.

II. L'INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA DEL 22 FEBBRAIO 2011 PRESENTATA DA GIORGIO PELLANDA E COFIRMATARI A NOME DELLA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI E DEI RICORSI

Con l'iniziativa parlamentare citata, i Deputati condividono l'opinione del petente, secondo il quale la LOP 1995 sarebbe lacunosa per quanto concerne la trasmissione dello stato di patrizio ai discendenti di seconda generazione di nonna patrizia sposata con un non

patrizio. A mente degli iniziativaisti, "interrompere questa logica naturale sembra in contraddizione con la volontà del legislatore di far acquistare lo stato di patrizio alla futura generazione, nel caso specifico la terza".

Inoltre, gli iniziativaisti constatano come questa visuale sarebbe rafforzata da una sentenza del Tribunale cantonale amministrativo dell'11 luglio 2000 (e non 11 luglio 2008, come erroneamente indicato nel testo dell'iniziativa), che concerneva la possibilità di acquisire lo stato di patrizio per un cittadino maggiorenne il cui padre era divenuto patrizio grazie alla norma transitoria prevista dall'art. 154 cpv. 2 LOP.

Per questi motivi, e constatato come la disciplina abbia quasi vent'anni, gli iniziativaisti ritengono opportuno adottare una norma di eccezione al regime transitorio, introducendo un nuovo capoverso del seguente tenore:

Art. 154 cpv. 3 (nuovo)

³I discendenti dei figli maggiorenni di madre patrizia sposata con un cittadino non patrizio possono sempre acquistare lo statuto di patrizio, presentando richiesta all'ufficio patriziale.

III. ANALISI DELL'INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA

a) Sistematica

La sistematica proposta dall'iniziativa parlamentare appare problematica. In effetti, gli iniziativaisti propongono, sotto il titolo delle "NORME TRANSITORIE" un nuovo capoverso di legge che troverebbe costante applicazione (tanto da prevedere, nel suo testo, l'avverbio "sempre"). Si tratta di una chiara contraddizione in termini: le norme transitorie hanno, per definizione, una durata limitata nel tempo. Inoltre, appare quanto meno problematico prevedere la completazione di un articolo di legge, attraverso un nuovo capoverso, che, anche se formalmente non ancora abrogato, ha finito con il 31 dicembre 1995 di esplicare i suoi effetti.

Quindi, o il legislatore decide l'adozione di una reale norma transitoria, quindi con una formulazione sicuramente diversa rispetto a quella proposta dagli iniziativaisti, oppure, nel caso in cui si voglia introdurre nella LOP una nuova norma di carattere generale, essa dovrà trovare la sua corretta collocazione sotto il Titolo IV - Appartenenza al Patriziato / Capo I - Acquisto dello stato di patrizio.

b) Esiste una lacuna nella Legge organica patriziale?

Il quesito non può, a giudizio del Consiglio di Stato, essere sciolto in termini assolutamente affermativi, come invece sembrano fare il petente e gli iniziativaisti. In effetti, già nel corso della seduta di Gran Consiglio del 13 dicembre 1999 si era discusso della fattispecie, in occasione dell'esame parlamentare della petizione del 9 marzo 1998 presentata dal signor Sanzio Ruspini¹ per la modifica della Legge organica patriziale - petizione che sostanzialmente formulava le stesse richieste avanzate dal signor Lavagno - e riprese dall'iniziativa parlamentare elaborata qui in discussione. In quel frangente, il relatore di minoranza della Commissione delle petizioni e dei ricorsi, Filippo Gianoni, aveva sottolineato in merito a questa fattispecie come "*il Gran Consiglio, nel 1992, al momento dell'approvazione della legge organica patriziale, non sia incorso in nessun errore*" (RVGC 1999/2000 - Seduta XXI, pag. 1907). Il deputato Gianoni, a nome della minoranza commissionale, argomentava a tal riguardo citando in particolare l'esiguo numero di

¹ La petizione Ruspini chiedeva l'adozione di un art. 154 cpv. 3 LOP del seguente tenore: "I discendenti maggiorenni di un patrizio che abbia acquistato lo stato di patrizio conformemente al cpv. 2 possono parimenti acquistarlo entro un anno dall'entrata in vigore della modificazione del... se ne fanno richiesta all'ufficio patriziale" (cfr. rapporti di maggioranza e di minoranza della Commissione delle petizioni e dei ricorsi del 29 novembre 1999 e decisione parlamentare del 13 dicembre 1999)

persone che sarebbero state toccate dalla modifica proposta e sottolineando il fatto che, comunque, queste persone, avrebbero potuto tutelare i loro interessi *“facendo capo al ricorso amministrativo o richiedendo lo stato di patrizio all’Assemblea patriziale”* (ibid.).

Il Gran Consiglio accolse le tesi della minoranza commissionale e respinse di conseguenza la petizione.

Per contro, la sentenza dell’11 luglio 2000 del Tribunale cantonale amministrativo², seppur chiaramente connessa con l’applicazione della Legge organica patriziale, in realtà poggiava principalmente sui principi dell’uguaglianza giuridica sanciti a livello costituzionale (art. 8 della Costituzione federale del 18 aprile 1999, nonché art. 7 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997), in base ai quali non può essere discriminato, negandogli lo statuto di patrizio, il figlio maggiorenne di genitore divenuto patrizio in applicazione dell’art. 154 cpv. 2 LOP, rispetto al figlio minore, che acquisiva automaticamente lo stato di patrizio dal padre in virtù dell’art. 41 cpv. 1 LOP.

A seguito di questa sentenza, la Sezione degli enti locali, con lettera circolare del 26 settembre 2000 a tutti gli Enti patriziali del Cantone aveva chiaramente ingiunto l’applicazione dell’articolo 41 cpv. 1 LOP prescindendo dall’aggettivo minore. In tale lettera, che può a tutti gli effetti essere considerata alla stregua di una Direttiva, la Sezione Enti locali aveva in particolare comunicato:

“Ne consegue che i figli maggiorenni di genitore patrizio integrato giusta la norma transitoria rappresentata dall’articolo 154 cpv. 2 LOP, per i quali la scrivente Sezione ha invitato le amministrazioni patriziali a sospendere la trattazione delle specifiche richieste volte alla trasmissione dello stato di patrizio, saranno iscritti nei registri patriziali essendo diventati cittadini patrizi alla data di presentazione della richiesta deposta dal genitore, purché si situino nel periodo dal 1. gennaio al 31 dicembre 1995”

La problematica (nuovamente) sollevata dal signor Giorgio Lavagno e ripresa dalla Commissione delle petizioni e dei ricorsi concerne per contro un’altra fattispecie, e cioè la possibilità di acquisire automaticamente lo stato di patrizio (quindi non attraverso una decisione assembleare) senza che vi sia forzatamente una contiguità generazionale (cioè di padre o madre in figlio/a). In altri termini, con la proposta dell’iniziativa si vuole codificare la possibilità di concedere la cittadinanza patrizia anche in presenza di uno o più “salti generazionali”.

IV. CONSULTAZIONE DELL’ALPA E POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Dato che la proposta di modifica legislativa interessa direttamente gli Enti patriziali, il Dipartimento delle istituzioni ha ritenuto opportuno consultare in merito l’Alleanza Patriziale Ticinese (ALPA). Con lettera del 13 aprile 2012, il Consiglio Direttivo dell’ALPA ha espresso un parere *“fermamente contrario”*, motivando nei seguenti termini la sua presa di posizione:

- *“L’art. così come proposto in forma elaborata dall’iniziativa parlamentare non è accettabile in quanto crea un nuovo diritto generalizzato “ope legis” che sottrae interamente la materia al vaglio degli organi patriziali creando una disparità di trattamento con altri eventuali richiedenti lo stato di patrizio. Inoltre non contempla il caso dei figli maggiorenni di madre patrizia sposata con un non patrizio che non è cittadino ticinese”.*

² Sentenza 11 luglio 2000 del Tribunale cantonale amministrativo in re G.M; pubblicata in RDAT I-2001, pagg. 23 e ss.

- *“Nell’iniziativa non viene specificato se il “non patrizio” é “cittadino ticinese”, resta poi da esaminare se i “discendenti” debbano o meno essere maggiorenni”.*
- *“In passato il tema era già stato sollevato in Gran Consiglio e nel corso della discussione in merito ad una petizione di Sanzio Ruspini e della successiva decisione del TRAM (causa Mascanzoni) si dimostrava come i casi sono pochi e che gli stessi possono essere risolti senza modificare la LOP”.*
- *“Chi vuol richiedere lo stato di Patrizio lo può fare seguendo la via ordinaria e passando dall’Assemblea”.*

Il Consiglio di Stato, preso atto del parere espresso dall’ALPA, esprime le seguenti considerazioni.

Se da un lato, nel solco della LOP 1995, l’allargamento della base della cittadinanza patrizia appare come uno strumento utile per rafforzare e rinvigorire il ruolo dell’istituzione patriziale, occorre nondimeno valutare attentamente gli effetti e l’opportunità dell’estendere ulteriormente il novero degli aventi diritto all’acquisto dello stato di patrizio.

Infatti, qualora dovesse essere adottata la modifica legislativa proposta dagli iniziativaisti, si conferirebbe a tutti i discendenti di madre patrizia sposata con un non patrizio il diritto di ottenere la cittadinanza patrizia. Ai sensi del Codice civile svizzero e del diritto successorio, questo diritto verrebbe perciò esteso non solamente ai nipoti (abiatici) di nonna patrizia sposata con un non patrizio, ma anche ai pronipoti e alle generazioni successive. Quindi, nel caso in cui la norma dovesse restare in vigore per un numero cospicuo di anni, ciò potrebbe comportare l’esistenza di una distanza generazionale notevole tra la cittadina patrizia e il beneficiario del nuovo diritto; una distanza tale da mettere in discussione la trasmissione dello “spirito viciniale” che deve contraddistinguere l’attività degli Enti patriziali (art. 1 LOP).

Inoltre, questa grande distanza temporale tra la cittadina patrizia e il potenziale beneficiario del nuovo diritto, potrebbe, all’atto pratico, rendere problematica la determinazione dell’esistenza di un diritto all’ottenimento alla cittadinanza patrizia.

Per questi motivi, richiamata anche la decisione adottata dal Gran Consiglio in merito alla petizione presentata da Sanzio Ruspini, e soprattutto considerato come si ritengano sufficientemente garantite dalle normative in vigore le possibilità di accedere, per concessione assembleare (art. 43 LOP), alla cittadinanza patrizia, il Consiglio di Stato ritiene non necessario introdurre la norma proposta dall’iniziativa parlamentare in discussione e invita pertanto il Gran Consiglio a respingere l’iniziativa parlamentare elaborata.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l’espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori
 Il Cancelliere, G. Gianella